

Sorgerà, inoltre, la nuova stazione ferroviaria e sarà realizzato un parco urbano, di estensione pari a circa 100 ha.

Al fine di ridurre i consumi di energia, l'intera area sarà dotata di un sistema energetico autonomo, basato sull'utilizzo di risorse locali e sulla razionalizzazione nella distribuzione energetica. Le acque di falda, emunte in funzione di bonifica, saranno recuperate, depurate e riutilizzate per alimentare le pompe di calore; saranno inoltre sfruttate le biomasse generate dal parco e l'energia solare.

Con decreto del 10 giugno 2008 è stato autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "progetto definitivo di bonifica della falda del sito di Sesto San Giovanni", trasmesso dal comune di Sesto San Giovanni, relativo alla bonifica della falda per l'intero sito.

Tale progetto ha avuto l'adesione formale della quasi totalità dei soggetti privati operanti nel SIN che si sono impegnati a sostenere *"pro quota"* i costi che deriveranno dalla realizzazione e gestione di tali interventi.

Il progetto unitario di bonifica prevede la realizzazione di due linee di barriera idraulica, per l'emungimento delle acque di falda e successivo trattamento dei composti inquinanti, costituita da una serie di pozzi barriera che captano sia la parte più superficiale della falda sia quella più profonda.

Il costo complessivo stimato è di 5.950.000 euro.

A regime, tutte le acque emunte saranno riutilizzate con concrete possibilità di risparmio e tutela della risorsa idrica.

La conferenza di servizi decisoria tenutasi il 3 marzo 2011 ha richiesto al comune di Sesto San Giovanni un aggiornamento in merito alla fase esecutiva della bonifica delle acque di falda ed ha sollecitato la realizzazione dell'intervento.

bonifica dei suoli

In merito alla bonifica dei suoli delle aree private incluse nel sito di interesse nazionale sono stati, ad oggi, approvati - dalle conferenze dei servizi ministeriali - i progetti preliminari e/o definitivi di bonifica dei suoli per circa il 95 per cento del totale delle aree.

Allo stato attuale, risultano in corso di predisposizione i progetti di bonifica dei suoli per ulteriori aree, di superficie pari a circa il 4 per cento del sito, per un totale di circa il 99 per cento delle aree in questione. Solo per alcune aree la bonifica è stata conclusa e certificata.

Risorse stanziare

La legge n. 582 del 1996 ha disposto uno stanziamento pari ad € 12.911.422,47, finalizzato alla bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali. Il citato importo è già stato trasferito dal Ministero dell'ambiente alla regione Lombardia con il decreto ministeriale n. 3985 del 15 ottobre 2007.

Successivamente, il Ministero dell'ambiente ha assentito a favore del medesimo SIN ulteriori € 5.381.562,64, a valere sul decreto ministeriale n. 468/01.

Le sopracitate risorse, pari complessivamente ad € 18.292.985,11, hanno finanziato l'accordo di programma "per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale sulle aree pubbliche del sito di interesse nazionale e sulle aree pubbliche del comune di Sesto San Giovanni", stipulato in data 8 giugno 2007, tra il Ministero dell'ambiente, regione Lombardia e comune di Sesto San Giovanni.

Brescia-Caffaro

Per quanto concerne lo stato di avanzamento dei suddetti interventi nelle aree di competenza pubblica e/o privata, si evidenzia quanto segue (doc. 1162/7):

- percentuale di aree interessate da interventi di Mise: 5 per cento;
- percentuale di aree interessate da piani di caratterizzazione presentati rispetto al totale dell' area perimetrata: 37 per cento;
- percentuale di aree per le quali sono stati presentati i risultati della caratterizzazione: 34 per cento;
- percentuale di aree per le quali sono stati presentati i progetti di bonifica: 13 per cento;
- percentuale di aree per le quali sono stati approvati i progetti di bonifica: 13 per cento.

Broni

Ad oggi sono stati eseguiti in area ex-Fibronit ed ex Ecored gli interventi di messa in sicurezza di emergenza di prima fase che rappresentano, comunque, parte significativa della operazione generale di bonifica. Inoltre, è stato realizzato il piano di caratterizzazione in area ex Fibronit.

Infine, risultano programmati i seguenti interventi che hanno previsto:

- per l'area ex Fibronit: la completa rimozione delle principali criticità ambientali riscontrate relativamente ai rifiuti stoccati nei piazzali, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (tubi, sfridi in cumuli, ecc.), mediante:
 - messa in sicurezza del materiale da movimentare attraverso incapsulamento superficiale, utilizzando un idoneo prodotto impregnante;
 - riduzione volumetrica attraverso l'inserimento dei tubi di minore diametro in quelli di diametro maggiore;
 - avvolgimento dei tubi in appositi teli, raccolta dei tubi impacchettati in apposita e predisposta area;
 - messa in sicurezza degli altri materiali, (lastre, ecc.) , mediante incapsulamento superficiale, utilizzando idoneo impregnante, impacchettamento con telo doppio in polietilene, raccolta su *pallets* e sistemazione in *big-bags* per l'invio a smaltimento;
 - pulizia delle aree di cantiere mediante una idromotospazzatrice con filtri assoluti, per l'eliminazione della polvere e dei micro residui di amianto depositati sul piazzale a seguito delle attività di rimozione e caricamento dei rifiuti.
- per l'area ex-Ecored:
 - l'asportazione dei depositi di materiale/terriccio contenente amianto collocati all'interno delle canaline di raccolta acque poste tra le coperture a volta, ubicate immediatamente a sud del settore "terrazza";
 - la bonifica del settore "terrazza" mediante allestimento di una camera di confinamento, la bonifica da amianto in estrazione d'aria, restituibilità, smantellamento delle strutture metalliche bonificate;
 - la messa in sicurezza dei lampioni/ fari di illuminazione contaminati da amianto;
 - la rimozione di materiali sparsi giacenti a terra contenenti frammenti di materiali contenenti amianto.

Con riferimento, infine, all'area Fibroservice, saranno realizzati gli interventi di messa in sicurezza di emergenza di prima fase sulla base del piano di caratterizzazione già approvato e dei relativi risultati, pervenuti in data 30 agosto 2011.

Con nota del 10 dicembre 2010, a seguito di acquisizione del parere di Ispra ed Arpa Lombardia, il Ministero dell'ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni al "progetto definitivo assimilabile ad esecutivo/appaltabile, relativo agli interventi di messa in

sicurezza e 1 ° lotto di bonifica da amianto - revisione 1 - dicembre 2009 - 1° e 2° stralcio funzionale”.

Con tale approvazione, il Ministero dell'ambiente ha sostanzialmente concluso la propria attività sul sito, attività che, come noto, si concreta nell'approvazione del progetto definitivo di bonifica, demandando ad Arpa e provincia i controlli nella fase esecutiva.

8.6.3 Le principali problematiche riscontrate

Le principali problematiche dei siti summenzionati vengono esaminate separatamente, sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero (doc. 1162/7):

Pioltello-Rodano

Le principali problematiche riguardano:

- la bonifica dell'area ex Sisas (vedi paragrafo relativo alle indagini giudiziarie);
- la bonifica delle acque di falda da attuarsi con risorse pubbliche;
- la bonifica delle altre aree ricomprese nel SIN (Antibioticos, oggi Olon, Air Liquide, Energheia).

Laghi Mantova e polo chimico

Tra le criticità presenti sul sito si evidenziano (doc. 1162/7):

1. la contaminazione dei sedimenti delle aree lacuali. Attualmente vige il divieto di consumo e commercializzazione del pescato nelle aree di confluenza del canale Sisma con il Mincio e nella conca di Valdaro;
2. la presenza di surnatante sulle acque di falda in area Ies SpA, Belleli Energy Cpe Srl, Syndial SpA e Polimeri Europa SpA e conseguente contaminazione delle acque di falda. Per tali aree la Conferenza di Servizi decisoria del 10 ottobre 2011 ha chiesto di avviare interventi di messa in sicurezza d'emergenza tramite rimozione del prodotto surnatante;
3. la contaminazione in area Polimeri Europa, con particolare riferimento alla presenza di mercurio metallico nei terreni sottostanti gli impianti nell'area ex Sala Celle, nonché la presenza di una vasca non dichiarata in area L contenente rifiuti. Per tali aree la conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 ha chiesto di avviare idonei interventi di messa in sicurezza d'emergenza, volti a tutelare le matrici ambientali coinvolte e la salute dei lavoratori, interventi consistenti nella rimozione di tutti i rifiuti riscontrati;
4. la contaminazione da mercurio dei sedimenti dell'area del canale artificiale denominato "Canale Sisma", di proprietà Polimeri Europa, nel quale vengono scaricate le acque reflue industriali e le acque di raffreddamento dello stabilimento. Per tale area la conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 ha chiesto di presentare un idoneo progetto di bonifica dei sedimenti nonché, nelle more della presentazione di tale progetto, di avviare idonei interventi di messa in sicurezza d'emergenza;
5. la contaminazione dell'area di proprietà Syndial, denominata "Area Collina", utilizzata fino al 1979 come zona di accumulo di rifiuti di diverso tipo provenienti dalle attività svolte all'interno dello stabilimento. Per tale area, con decreto del Ministero dell'ambiente, è stato autorizzato l'avvio dei lavori in via provvisoria per motivazioni d'urgenza di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili dell'area medesima.

Sesto S. Giovanni

Le principali problematiche, sempre come rappresentante dal Ministero dell'ambiente, riguardano (doc 1162/7):

- la bonifica delle acque di falda con risorse pubbliche;
- la destinazione d'uso delle aree ex Falck e la mancanza di risorse per l'attuazione dei piani di riqualificazione delle stesse.

Brescia-Caffaro

Con riferimento alle principali criticità ambientali, nel sito si riscontra una contaminazione elevata e diffusa da pcb (policlorobifenili), pcdd/pcdf (diossine e furani) e mercurio soprattutto nei terreni superficiali, ma anche nelle acque di falda e nelle acque superficiali (sistema delle rogge), nonché nei sedimenti delle rogge medesime.

Suolo e Sottosuolo

In particolare, la matrice suolo risulta interessata da una contaminazione diffusa da metalli quali arsenico, antimonio, mercurio, nichel, piombo ed alluminio, da idrocarburi policiclici aromatici (ipa), da alifatici clorurati cancerogeni, da cloro benzeni e da fitofarmaci.

Acque di falda

Nelle acque di falda si sono riscontrati, inoltre, molteplici superamenti dei limiti vigenti relativi a metalli tra cui Cromo VI, mtbe (metil-ter-butil-etere), solventi clorurati, ipa, cloro benzeni, fitofarmaci ed idrocarburi totali.

In particolare, uno studio effettuato da Arpa Brescia nel 2007 ha messo in luce la presenza di una estesa contaminazione da tetracloruro di carbonio a sud dello stabilimento Caffaro. Nel 2010 la falda sottostante l'area di proprietà della società Baratti di Eredi Inselvini Srl, ubicata all'interno della perimetrazione del SIN esclusivamente per quanto attiene la matrice acque di falda, è stata interessata da una gravissima contaminazione da cromo VI, il cui pennacchio ha investito anche una vasta area a valle dell'area di pertinenza dell'azienda.

Principali criticità ambientali per tipologie di aree

1. aree agricole: inquinamento da metalli pesanti, pcb, pcdd/pcdf;
2. aree residenziali (giardini di abitazioni private): inquinamento da metalli pesanti (in particolare arsenico, mercurio, nichel, rame, zinco), pcb, pcdd/pcdf;
3. aree pubbliche (scuola materna passo Gavia e scuola elementare Divisione Acqui, parco Passo Gavia, aiuola di via Nullo, pista ciclabile di via Milano, campo sportivo Calvesi): inquinamento da metalli pesanti (in particolare arsenico, mercurio), pcb, pcdd/pcdf;
4. discariche di via Caprera: oggetto di illecito conferimento di rifiuti speciali, tra i quali numerosi di origine industriale, e pericolosi, con contaminazione da:
 - cromo VI, cloroformio e tetracloroetilene nelle acque di falda sottostanti la discarica di via Caprera Sud;
 - cromo VI, boro, tetracloroetilene, cis 1,2 dicloroetilene, tricloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1 dicloroetilene, triclorometano, tetracloruro di carbonio, nelle acque di falda sotto stanti la discarica di via Caprera Nord;
5. discarica "ex cava Vallosa": caratterizzata da smaltimento di rifiuti urbani e industriali, con contaminazione da pcb delle acque di falda;
6. discarica Pianera: caratterizzata da smaltimento di rsu;
7. discarica Pianerino: caratterizzata da smaltimento di rifiuti vari.

Principali criticità sanitarie

Dal punto di vista sanitario, sono state rinvenute elevate concentrazioni di pcb negli alimenti animali e vegetali prodotti nelle aree all'interno della perimetrazione del SIN, nonché nel sangue delle persone residenti.

Tale presenza è stata attribuita essenzialmente all'utilizzo irriguo delle acque delle rogge (il sistema di canali naturali e artificiali che innervano l'intero SIN, per uno sviluppo lineare di circa 50 km, e nei cui sedimenti sono state riscontrate elevate concentrazioni di pcb),

che ha determinato la distribuzione di materiale inquinato (acque e sedimenti) sui terreni utilizzati per la produzione dei vegetali destinati all'uso zootecnico.

Le rogge hanno mostrato un'elevata criticità soprattutto a valle dello scarico dell'area di pertinenza della società Caffaro SpA (dal luglio 2010 gruppo Snia in amministrazione straordinaria con nomina di un commissario), che risulta il più rilevante in termini di portata (1.000 metri cubi/h).

A tale proposito si evidenzia che l'azienda chimica Caffaro ha operato nel comune di Brescia, a partire dai primi del secolo scorso, nella produzione di vari composti derivati dal cloro, e, in particolare negli anni compresi fra il 1930 e il 1984, nella produzione di pcb (policlorobifenili).

Tali composti, per le loro caratteristiche di stabilità chimica e per l'ampia diffusione del loro utilizzo (specie nell'industria elettrotecnica), si sono accumulati nelle matrici ambientali interessando non solo il territorio del comune di Brescia, ma anche quello di altri comuni della provincia. Nel territorio è stata, altresì, riscontrata la presenza di elevate concentrazioni di diossine e furani, composti che possono generarsi come prodotti secondari indesiderati del ciclo produttivo dei pcb.

Alla luce delle evidenze analitiche a seguito delle indagini effettuate sui suoli e sulle acque di falda e in relazione al potenziale pericolo per la salute pubblica, il comune di Brescia ha emesso in data 23 febbraio 2002 una prima ordinanza sindacale, riferita all'area (circa 100 ha) compresa tra la linea ferroviaria Brescia - Milano a sud e il fiume Mella ad ovest, che ha imposto una serie di limitazioni d'uso dei suoli e delle acque delle rogge si sono susseguite, poi, ulteriori analoghe ordinanze che hanno interessato sempre maggiori del territorio comunale.

L'ultima ordinanza emanata dal comune di Brescia, in data 29 giugno 2011, ha imposto nella zona sudovest del territorio comunale e nelle aree interne alla perimetrazione del SIN di Brescia – Caffaro, fra l'altro, i divieti di:

- utilizzo del terreno (aratura, dissodamento ed ogni altra attività che comporti il contatto diretto con il terreno o l'inalazione di polveri da esso provenienti);
- asportazione e scavo di terreno dalla zona;
- utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno;
- utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge;
- cura dell'alveo dei fossati;
- pesca nelle rogge;
- allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati all'alimentazione umana;
- pascolo di animali;
- coltivazione di ortaggi destinati all'alimentazione umana.

Broni

Le principali criticità riguardano l'individuazione degli impianti di trattamento/smaltimento dei materiali contenenti amianto.

8.6.4 Gli approfondimenti della Commissione e le indagini giudiziarie

Area ex Sisas di Pioltello Rodano

Tra le aree industriali dismesse, fortemente inquinate e ancora da bonificare, il prefetto di Milano, nel corso della sua audizione del 20 luglio 2010, ha segnalato l'area dell'ex Sisas, situata fra i comuni di Pioltello e Rodano.

In tale area per decenni sono stati prodotti solventi e plastificanti e 350 mila tonnellate di prodotti, tra cui il cosiddetto nerofumo, costituito dal sottoprodotto della produzione di acetilene, ftalati, mercurio, catalizzatori esausti e residui di distillazione, sepolti in fusti

molto vicini alla falda acquifera sotterranea. Per questo motivo si è continuato per anni a pompare enormi quantità d'acqua al fine di tenere artificialmente bassa la falda ed evitare che i composti chimici pericolosi potessero contaminarla.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha dedicato particolare attenzione al sito di Pioltello e Rodano per le numerose e gravi problematiche che si sono sovrapposte nel corso degli anni.

In data 18 aprile 2001, il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Sisas SpA e la curatela fallimentare ha assicurato l'esercizio delle attività finalizzate alla messa in sicurezza della falda idrica fino al mese di gennaio 2006.

Successivamente, gli interventi sono stati effettuati dai comuni di Pioltello e Rodano.

In una prima fase, in ragione di una possibile acquisizione - poi non realizzata - dell'area "ex Sisas" da parte della società americana Aiu - *American International Underwriters*, la società potenziale acquirente, nell'ambito di un accordo con tutti gli enti interessati, ha eseguito nel corso dell'anno 2003 la caratterizzazione dell'area, con riferimento sia al suolo, sia alle acque sotterranee.

I risultati della caratterizzazione hanno posto in evidenza una contaminazione del terreno - essenzialmente da mercurio e in pochi casi anche da zinco - limitata, in genere, ai prelievi più superficiali, mentre nelle discariche presenti sul sito è stata accertata la presenza generalizzata di idrocarburi policiclici aromatici (ipa), di mercurio e ftalati. I prelievi delle acque di falda hanno rilevato una contaminazione da cromo esavalente, triclorometano e tricloroetilene.

Tuttavia, l'Aiu - *American International Underwriters* non si è determinata ad acquistare l'area e, dopo le operazioni di caratterizzazione, non vi è stata alcuna attività di bonifica da parte delle amministrazioni interessate (Ministero dell'ambiente, regione Lombardia, comuni di Pioltello e di Rodano).

In questo contesto è intervenuta la sentenza, in data 9 settembre 2004, della Corte di giustizia europea, che ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica dell'area "ex Sisas", di cui si dirà più diffusamente in seguito.

Una serie di problematiche sono emerse ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto alla bonifica, circostanza questa che ha, evidentemente, ancor di più rallentato le procedure.

In un primo tempo, la conferenza di servizi decisoria del 19 gennaio 2005, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente, aveva imposto alla curatela fallimentare la predisposizione di un progetto preliminare di bonifica dell'intera area, incentrato sull'eliminazione delle discariche presenti sul sito, con l'obiettivo prioritario dell'allontanamento dei rifiuti dall'area "ex Sisas".

Il Tar della Lombardia, con ordinanza n. 1159/95 del 25 maggio 2005, ha dichiarato la totale estraneità giuridica del curatore nella suddetta materia.

Dopo ulteriori conferenze di servizi, che si sono limitate ad acclarare la necessità di procedere in via di assoluta urgenza agli interventi di rimozione dei rifiuti più pericolosi della discarica "C", senza alcun seguito, la curatela fallimentare, con nota del 6 ottobre 2006, ha comunicato al Ministero dell'ambiente la disponibilità del "Gruppo Zunino" e del "Gruppo Walde Ambiente" ad acquistare gli impianti esistenti nell'ex stabilimento e a bonificare l'intera area.

Conseguentemente, la regione Lombardia ha promosso la stipula con gli acquirenti di un "atto di intenti", che li impegnava alla messa in sicurezza di emergenza e alla successiva bonifica "senza alcun intervento di finanziamenti pubblici".

L'atto di intenti è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2006 dai soggetti privati e dagli enti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regione Lombardia,

provincia di Milano, comune di Rodano e comune di Pioltello).

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto in tale atto, in data 29 dicembre 2006, la società T.R. Estate Due Srl, facente capo a Grossi Giuseppe (in qualità di soggetto terzo interessato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ha trasmesso il progetto di bonifica dell'area "ex-Sisas", incentrato sulla asportazione e smaltimento in impianti esterni dei rifiuti presenti nella discarica "C" e sulla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche "A" e "B" presso una idonea discarica, all'interno del sito medesimo.

In data 11 giugno 2009, in seguito all'accordo di programma, l'area in questione, come riferito il 20 luglio 2010 in sede di audizione da Paolo Marguti, tecnico del comune di Pioltello, è stata venduta dalla procedura fallimentare al prezzo di € 4.400.000,00 alla società TR Estate Due Srl, facente capo al Grossi il quale, operando in piena sinergia con il gruppo immobiliare Zunino, era destinatario degli interventi di carattere urbanistico per la riqualificazione dell'area, d'intesa con i comuni di Pioltello e di Rodano.

L'importo complessivo degli interventi di rimozione dei rifiuti e di bonifica dei suoli, inizialmente fissato nella somma di circa 120 milioni di euro, su richiesta della TR Estate Due Srl, è stato elevato a 143 milioni di euro, a seguito di progetto di variante autorizzato in data 14 settembre 2009 dal Ministero dell'ambiente.

La rimodulazione prevedeva la conclusione delle attività di bonifica entro il 31 dicembre 2010 (doc. 867/1, contenente la relazione del commissario delegato in data 12 ottobre 2011, depositata nel corso della sua audizione).

Sulla base delle intese raggiunte, il corrispettivo (pari a 143 milioni di euro) doveva essere versato, non con il pagamento delle relative somme di denaro, bensì mediante il riconoscimento da parte dei due comuni interessati (Rodano e Pioltello) al Gruppo Zunino di cubature edificabili per l'importo anzidetto e, in particolare, con la concessione alla suddetta società della possibilità di costruire 100.000 metri quadrati di grande distribuzione e 140.000 metri quadrati di terziario produttivo.

Costituisce, invero, prassi diffusa che il costo della bonifica delle ex aree industriali non solo venga capitalizzato come valore del terreno, ma diventi strumento di trattativa con la pubblica amministrazione: nella pratica, si realizza un accordo in forza del quale colui che effettua la bonifica spendendo, come nel caso di specie, la somma di 143 milioni di euro, ottiene la possibilità di edificare per lo stesso importo.

Di norma, gli accordi prevedono il rilascio di polizza fideiussoria da parte del privato, a garanzia degli impegni assunti.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto nel contratto era previsto che la garanzia venisse prestata solo dopo il rilascio da parte dei comuni interessati della licenza commerciale.

Si tratta di una chiara violazione di legge, in quanto, ai sensi della normativa vigente (art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006) le obbligazioni assunte dal bonificatore devono essere garantite da idonea fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata contestualmente al provvedimento di approvazione del progetto di bonifica.

Correttamente, sul punto, la dottoressa Paola Pedio, sostituto procuratore della Repubblica in Milano, nel corso dell'audizione del 20 luglio 2010, ha sottolineato le seguenti anomalie:

1) il bonificatore, nella persona di Grossi Giuseppe, era stato scelto a seguito di una trattativa privata tra il Ministero dell'ambiente e il proprietario dell'area, la società TR Estate Due Srl, società dello stesso Grossi, che l'aveva acquistata dal fallimento;

2) il costo dei lavori di bonifica, pari a 120 milioni di euro, era stato indicato dal privato bonificatore non sulla base di perizie, bensì solo in virtù del richiamo ad altri precedenti preventivi di pari importo;

3) non erano state neanche pagate le fidejussioni sull'“ex Sisas”, posto che la proprietaria dell'area, nella trattativa con il Ministero dell'ambiente, aveva posto come condizione per il rilascio delle fidejussioni (con l'adesione del Ministero) che fosse garantito dal comune di Pioltello il rilascio di una concessione edilizia per cubature ritenute necessarie alla copertura dei costi della bonifica.

In tale contesto si può parlare di “triangolazioni”, posto che non solo non vi sono state gare di appalto, ma vi sono stati rapporti diretti tra la proprietà, il bonificatore e il Ministero dell'ambiente.

I risultati di tutte queste omissioni sono stati totalmente negativi, considerato che ci si trova di fronte a un bonificatore che non è stato in grado di eseguire la bonifica, a una sanzione europea e a costi di bonifica che nessuno ha mai controllato, ma che sono stati accettati per come il bonificatore li ha rappresentati al Ministero.

Merita poi di essere sottolineata la presenza, in tutte le attività di bonifica del Grossi dell'ingegner Claudio Tedesi, in qualità di elaboratore dei relativi progetti, nonché di direttore dei lavori. Peraltro l'ingegner Tedesi, oltre che della bonifica dell'area “ex Sisas”, si è occupato anche delle bonifiche effettuate in numerosi comuni del mantovano con fondi regionali.

Detto ciò, la vicenda della bonifica non si è sviluppata secondo gli accordi presi.

Dopo la rimozione, peraltro parziale, dei rifiuti pericolosi dalla discarica più piccola (discarica “C”) - avvenuta nei mesi di giugno/luglio 2009 - e l'inizio delle attività di smaltimento dei terreni contaminati provenienti dalla discarica “C” presso la discarica di Barricalla SpA di Collegno (Torino), la TR Estate Due del Grossi ha comunicato di voler recedere dall'accordo di programma per via dei costi da sostenere per la rimozione dei rifiuti delle altre discariche (“A” e “B”) e per la bonifica dell'intera area.

In effetti, nonostante i precisi impegni assunti, la TR Estate Due Srl non ha provveduto né alla rimozione, né tantomeno alla bonifica delle aree “A” e “B”, comprese nell'area “ex Sisas” e non ha provveduto neanche alla bonifica della stessa area “C”.

Il sindaco di Rodano, nel corso dell'audizione del 20 luglio 2010, ha riferito che, nell'ambito della risoluzione consensuale del rapporto, il Grossi aveva dichiarato la propria disponibilità a operare con il Gruppo Zunino per la cessione delle aree da bonificare ai comuni di Pioltello e di Rodano, previo rimborso da parte del Ministero dell'ambiente e della regione Lombardia delle spese sostenute dalla TR Estate Due, per il complessivo importo di € 30.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 per l'acquisto dell'area e € 25.000.000,00 per i lavori di bonifica effettuati su parte della stessa.

A seguito del venir meno del soggetto privato che avrebbe dovuto effettuare la bonifica, in data 16 aprile 2010, il Governo, su richiesta del presidente della regione Lombardia e d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 255 del 1992, per la bonifica delle discariche “A” e “B” dell'ex stabilimento Sisas.

Nell'ordinanza della Protezione civile n. 3874 del 30 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2010) è stato nominato l'avvocato Luigi Pelaggi commissario delegato per la bonifica del sito, e sono state stanziati le relative risorse.

Si è trattato di un atto “dovuto” da parte dello Stato italiano determinato dagli impegni assunti con la Commissione europea.

Invero, come si è sopra accennato, il ritardo nella bonifica di quest'area ha comportato la condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea al pagamento di una multa di circa 19 milioni di euro, oltre a 192 mila euro per ogni giorno di

ritardo, pena poi sospesa in seguito all'approvazione di un progetto di risanamento parziale dell'area.

La Commissione europea aveva avviato, sin dal 2001, una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia per la mancata rimozione dei rifiuti presenti nelle tre discariche ("A", "B" e "C") dello stabilimento ex Sisas e, in data 9 settembre 2004, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato nei confronti dell'Italia una sentenza di condanna per la mancata rimozione dei rifiuti dalle discariche.

In data 19 dicembre 2005, la Commissione europea, a seguito della nuova procedura di infrazione, iniziata il 5 luglio 2005, ha emanato un secondo parere motivato e, nell'autunno del 2006, il Collegio dei commissari dell'Unione europea ha deferito, per la seconda volta, l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata esecuzione della sentenza di condanna.

Nel mese di dicembre 2006, al termine di una intensa azione di negoziato, la Commissione europea ha concesso una sospensione della decisione di notificare il ricorso, a fronte dell'impegno di rimuovere i rifiuti dalle discariche entro il 31 dicembre 2010.

In considerazione del fatto che nel mese di luglio 2009 erano stati rimossi da parte del bonificatore dell'area "ex Sisas" solo i rifiuti dalla discarica "C", e non anche quelli compresi nelle altre discariche, il commissario delegato nominato ha indetto una gara di appalto a livello europeo, con procedura ristretta per la rimozione dei rifiuti dalle discariche "A" e "B".

La procedura si è conclusa con il provvedimento di aggiudicazione in data 30 agosto 2010.

Nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 23-7-2010, l'appalto e i servizi richiesti venivano descritti come segue:

"L'appalto ha per oggetto la prosecuzione e il completamento dell'attività di bonifica dell'area ex Sisas di Pioltello e Rodano (MI) e, quindi, della rimozione dei rifiuti dalle discariche A e B.

Le prestazioni consistono principalmente in:

- 1) raccolta di rifiuti di varia natura e specie; asportazione dei rifiuti dalle discariche A e B, carico, pesatura, trasporto e trattamento on-site, smaltimento off-site dei rifiuti confezionati presso impianti autorizzati, incluse tutte le fasi propedeutiche a tali attività, compresa la messa in sicurezza ed il controllo di queste operazioni, nel rispetto dei regimi gestionali ed autorizzativi previsti dalla normativa vigente;
- 2) servizio di caratterizzazione degli inquinanti e dei rifiuti, nelle diverse matrici ambientali;
- 3) attività connesse all'installazione dei supporti necessari alle attività di cantiere, di trattamento on-site dei rifiuti in ambiente confinato ed insacco, nonché di bonifica;
- 4) gestione della falda in corso d'opera;
- 5) gestione del flusso dei rifiuti e del loro smaltimento fino a destinazione finale."

I lavori sono stati affidati alla Ati Daneco Impianti - la Innovambiente Puglia Srl: la Daneco Impianti fa parte del gruppo "Waste Unendo" dei fratelli Colucci, che si è aggiudicato l'appalto con un'offerta al ribasso di circa 35 milioni di euro, somma lievitata a 50 milioni di euro, a seguito di alcune varianti.

Per completezza va detto che al gruppo "Waste Unendo" dei fratelli Colucci fanno capo numerosissimi impianti di trattamento rifiuti dislocati su tutto il territorio nazionale.

La direzione dei lavori è stata affidata a Sogesid SpA, società "in house" del Ministero dell'ambiente, nella persona dell'ingegner Fausto Melli.

In data 18 settembre 2010 sono iniziati i lavori di rimozione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dalle discariche "A" e "B", lavori che, almeno formalmente, si sono conclusi nei termini stabiliti dalla Commissione europea, con la rimozione di circa 280.000 tonnellate di rifiuti, di cui 91.000 tonnellate "pericolosi", come da comunicazione del Commissario delegato (doc. 740/1).

In effetti, alla data del 27 marzo 2011, sono stati rimossi e inviati a smaltimento i rifiuti abbancati negli areali delle ex discariche “A” e “B”, così pure è stata inviata a smaltimento quella parte di rifiuti della discarica “C”, che la TR Estate Due Srl aveva solo rimosso, ma non inviato a smaltimento, limitandosi ad abbancarla nell’areale della ex discarica “C” (fine giugno 2009)

In conclusione, all’esito di tali lavori permanevano in sito solo i rifiuti dell’areale cosiddetto “lobo” (posto tra gli areali delle ex discariche “B” e “C”) e parte dei terreni contaminati al fondo della ex discarica “C”, oltre ai terreni derivanti dal completamento delle attività di “pulizia” dei fondi/pareti scavi delle ex discariche “A” e “B” (“lavori complementari”).

Appare evidente, alla stregua del contratto di appalto concluso con la Daneco Impianti, che la società appaltatrice aveva l’obbligo non solo di asportare tutti i rifiuti (nerofumo) esistenti nelle aree “A” e “B”, ma anche di provvedere alla bonifica di tali aree.

Tutto ciò non è avvenuto, senza che la Sogesid SpA, nella sua qualità di direttore dei lavori, e lo stesso commissario delegato avanzassero alcun rilievo nei confronti della Daneco Impianti, pretendendo, com’era loro dovere, il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali dalla stessa assunti.

Viceversa, l’ufficio del commissario delegato, considerando - all’evidenza - adempiuto il contratto di appalto da parte della Daneco Impianti, ha indetto altre gare di appalto, aventi lo stesso oggetto e, così, con bandi, rispettivamente, in data 11 luglio 2011, 28 ottobre 2011, sono state indette gare sia per il completamento dello smaltimento dei rifiuti di tutte le aree già trattate dalla Daneco Impianti, sia per l’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee e dei terreni.

Entrambe la gare sono state aggiudicate alla società General Smontaggi, a seguito di procedure al massimo ribasso: la prima, verso il corrispettivo di € 1.888.105,00 oltre a € 43.659,66, per oneri di sicurezza e all’Iva e, la seconda, verso il corrispettivo di € 2.712.840,00 di cui EUR 27.840,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva.

Tuttavia, alla luce delle risultanze delle analisi condotte da Arpa Lombardia sul fondo scavo dell’area interessata dagli interventi e del riscontro di ulteriore contaminazione, si è reso addirittura necessario un terzo appalto per la rimozione di rifiuti e la gestione delle acque emunte, aggiudicato alla società 1 Emme di Bergamo.

L’importo del terzo appalto è stato di circa 2.700.000 euro, oltre Iva, e si è concluso in data 31 dicembre 2011.

L’*“excursus storico”* dei quattro appalti che hanno interessato l’area ex Sisas è stato ben descritto, nell’audizione tenutasi a Milano il 27 marzo 2012, dal professor Giovanni Pietro Beretta, Commissario per la bonifica dell’area, nominato prima in sostituzione dell’avvocato Pelaggi, fino al 31 dicembre 2011 e poi riconfermato con ordinanza n. 4011 del 22 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012, fino al 31 maggio 2012, termine della gestione commissariale, per “consentire il completamento degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla chiusura delle attività”.

Non appaiono convincenti le dichiarazioni rese dal professor Beretta in merito alle ragioni che hanno portato all’indizione di ulteriori gare d’appalto, nè può assumere rilievo la circostanza per cui le gare sono state effettuate con la procedura del massimo ribasso, posto che – comunque - il ricorso a ben quattro procedure di appalto per la rimozione degli stessi rifiuti appare, all’evidenza, del tutto ingiustificato, oltre che un evidente spreco di denaro pubblico.

Tutto ciò senza che, all’esito dei lavori eseguiti dalle società appaltatrici, l’area sia stata ancora bonificata, con gravi problemi legati alla contaminazione della falda, a fronte di impegni di spesa decisamente consistenti.

Sul punto, il commissario Beretta ha dichiarato:

1) che il costo complessivo delle operazioni è stato di circa 43 milioni di euro (40.433.231 euro per la costruzione degli impianti di “trattamento” dei rifiuti, realizzazione dei pozzi ed escavazione dei rifiuti contenuti nelle discariche A e B, portandoli allo smaltimento secondo la tabella dei vari siti di destinazione; attualmente alla Daneco sono dovuti oltre 2 milioni di euro);

2) che gli interventi hanno riguardato esclusivamente la messa in sicurezza mediante asportazione dei rifiuti dalle discariche e non la bonifica.

La mancata effettuazione di una vera e propria bonifica dell'area per quanto riguarda i suoli e le acque di falda (addirittura, sembrerebbe che alcune zone non siano state nemmeno caratterizzate!) è stata confermata da sindaci, assessori e tecnici dei comuni di Pioltello Rodano, auditi nell'ambito della missione a Milano del 27 marzo 2012.

In particolare, il sindaco di Rodano, Michele Comaschi, ha illustrato le risultanze dei monitoraggi effettuati da Arpa Lombardia sul suolo (doc. 1155) che hanno mostrato la presenza nel suolo di mercurio (sostanza contenuta nel nerofumo rimosso dalle discariche A e B e ancora presente nella discarica C).

Alla luce di quanto finora rappresentato, appare di tutta evidenza che, in realtà, ancora ad oggi, dopo ben quattro appalti per la “bonifica” dell'area ex Sisas, non tutti i rifiuti sono stati asportati e la bonifica dei terreni e delle acque di falda dell'area “ex Sisas” non è neanche iniziata.

A ciò aggiungasi l'ulteriore rilievo concernente le modalità con cui la prima società appaltatrice, la Daneco Impianti, di concerto con la struttura commissariale, ha proceduto allo smaltimento dei rifiuti dell'area ex Sisas.

Invero, a prescindere dalle inchieste penali in corso, dalle audizioni svolte da questa Commissione di inchiesta (avvocato Pelaggi, ingegner Melli, dottoressa Musmeci) e dalla documentazione acquisita e allegata alla nota predisposta dai consulenti in occasione della missione a Milano del 14 e 15 novembre 2011, è emerso che una parte considerevole dei rifiuti provenienti dalle suddette discariche non ha subito trattamento alcuno, in quanto è stato semplicemente “miscelato” con i terreni provenienti dagli argini delle aree di discarica come, nel corso dell'audizione del 20 ottobre 2011, ha dichiarato lo stesso ing. Fausto Melli, direttore dei lavori della Sogesid, società incaricata del controllo dei lavori di rimozione e di smaltimento dei rifiuti.

Si tratta di un'operazione non consentita dalla legge, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 187 decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto i rifiuti non sono stati classificati dopo la loro asportazione, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di pericolosità o meno degli stessi, prima e dopo il presunto “trattamento”.

Invero, nel caso di specie, contrariamente alle procedure previste dalla legge e alla prassi tecnica comunemente utilizzata, le analisi sono state effettuate “in banco” solo prima dell'asportazione dei rifiuti, e non dopo la loro asportazione.

Sul punto si evidenzia che per gli interventi eseguiti sulle discariche di Manfredonia, nell'ambito di analoga ordinanza emergenziale, i rifiuti asportati sono stati caratterizzati sia “in banco” che “in cumulo”, dopo l'asportazione. Tale differente approccio è tanto più singolare se si osserva che il soggetto attuatore della bonifica di Manfredonia, dottor Maurizio Croce, è anche il responsabile unico di procedimento (Rup) degli interventi sull'area ex Sisas.

A questo punto occorre chiarire che la stessa Sogesid SpA, incaricata della direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le attività previste dal bando di gara, nell'allegato n. 3 alla relazione depositata dal commissario delegato (doc. 867/2 pag. 26), nel corso della sua audizione del 12 ottobre 2011, al paragrafo 2.1 aveva sottolineato che “salvo diverse situazioni che si dovessero riscontrare nel corso dei lavori, si ricorda che i materiali presenti nelle discariche sono stati finora classificati secondo i seguenti codici Cer:

- rifiuti non pericolosi: 06 13 03 nerofumo, 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

- rifiuti pericolosi: 06 13 05* fuliggine, 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose”.

A tale proposito, va sottolineato che nel progetto concordato tra le parti e approvato dal Ministero dell'ambiente, era stato previsto per il “nerofumo”, quale materiale che contiene sostanze in concentrazioni tali da renderlo potenzialmente pericoloso, un trattamento *on-site* - da effettuarsi in ambiente confinato e controllato - di stabilizzazione fisica e chimica dello stesso, mediante l'utilizzo di reagenti (quali cemento, bentonite /zeolite) e additivi (quali silicato di sodio), al dichiarato scopo di migliorarne le caratteristiche fisiche, sotto il profilo della consistenza, della densità e della portanza del materiale risultante, in modo da consentirne il collocamento in volume di messa in sicurezza.

Ebbene, nessuna operazione di controllo e di trattamento del nerofumo è stata effettuata dalla Daneco Impianti Srl, posto che, contrariamente agli impegni assunti e in violazione di precise disposizioni di legge, il nerofumo non è stato “trattato” con i suddetti reagenti, ma è stato semplicemente “miscelato” nella stessa area “ex Sisas” con terreni, a loro volta, con tutta probabilità, inquinati, come quelli provenienti dagli argini delle stesse discariche oggetto di bonifica.

A tal proposito, la dottoressa Paola Pirotta, sostituto procuratore della Repubblica in Milano, nel corso dell'audizione del 14 novembre 2011, ha riferito che, munito delle necessarie autorizzazioni, era stato - addirittura - noleggiato dalla società Ecofly un impianto per la miscelazione dei rifiuti.

Altro dato rilevante - sotto il profilo delle modalità di smaltimento dei rifiuti - è costituito dal fatto che, dopo tale miscelazione avvenuta in loco, non vi è stata alcuna successiva caratterizzazione di tale rifiuto, al fine di escluderne la pericolosità.

Mentre il progetto iniziale prevedeva lo smaltimento di 35.000 tonnellate di nerofumo con codici Cer 061303 e 061305, non vi è stato rifiuto alcuno che sia uscito con tali codici dal SIN dell'ex Sisas, come ha riferito la dottoressa Paola Pirotta e come dimostrano i documenti acquisiti dalla Commissione (cfr. documenti consegnati dall'avvocato Pelaggi nel corso dell'audizione del 13 ottobre 2011).

E' invero accaduto che nella comunicazione inviata in data 30 novembre 2010 alla Sogesid - ufficio di direzione dei lavori e, per conoscenza, al commissario delegato e al responsabile del procedimento, la Daneco Impianti Srl - dopo aver premesso di aver avviato a smaltimento rifiuti direttamente scavati dalle discariche “A” e “B” con il codice Cer 191302, relativo a rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 (rifiuti pericolosi) e di avere effettuato tale operazione in conformità con le risultanze della caratterizzazione approvata contestualmente al progetto di intervento ha manifestato la propria intenzione di attribuire al “rifiuto risultante dal trattamento operato dall'impianto” il codice Cer 191212, che comprende “altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211” che, viceversa, comprende i rifiuti pericolosi.

In realtà, il codice Cer 191212 si riferisce al rifiuto urbano tritovagliato, tant'è che viene normalmente utilizzato per le ecoballe.

La richiesta del cambio di codice Cer è stata dalla Daneco Impianti motivata dal fatto che il suddetto rifiuto - già caratterizzato in sito con il codice Cer 191302 - era stato sottoposto, dopo la rimozione dal sito, a un trattamento meccanico “assimilabile a triturazione e omogeneizzazione”, secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale del mese di ottobre 2010 e in conformità del progetto posto a base della gara.

In realtà, l'operazione non è avvenuta nei termini descritti dalla società appaltatrice, posto che - come si è detto - per un verso, il nerofumo è stato semplicemente miscelato con un

terreno prelevato dagli argini della discariche e, per altro verso, non è stata eseguita alcuna analisi “in cumulo” del rifiuto così trattato.

In questa vicenda, appare censurabile il comportamento degli enti preposti al controllo delle operazioni di rimozione del nerofumo dalle discariche “A” e “B”.

Invero, a fronte della suddetta richiesta di cambio codice, il commissario delegato, avvocato Luigi Pelaggi, a sua volta reputava opportuno richiedere apposito parere ai seguenti soggetti: Istituto superiore di sanità, Arpa Lombardia, provincia di Milano ed agli esperti dell'ufficio commissariale, professor Beretta dell'Università degli studi di Milano e professor Andreottola dell'Università degli studi di Trento.

E così l'Istituto superiore della sanità, con nota n. prot. 51006/AMPP-IA-12 in data 1° dicembre 2010 - in pratica lo stesso giorno della richiesta - ha espresso il proprio parere, peraltro scarsamente motivato, concludendo che “si ritiene, quindi, che il codice Cer 191212 sia più pertinente al caso di specie”.

Anche la provincia di Milano - direzione dell'area qualità ambiente ed energia, si è espressa contestualmente, con nota 0218476/2010 del 1° dicembre 2010, ritenendo idonea l'attribuzione del codice Cer 191212 a valle del trattamento proposto per i rifiuti stoccati nelle discariche, in quanto non assimilabili a terreni.

A loro volta, gli esperti dell'ufficio commissariale, professor Beretta dell'Università degli studi di Milano e professor Andreottola dell'Università degli studi di Trento, con propria nota a firma congiunta del 1° dicembre 2010, hanno espresso parere positivo all'attribuzione del codice Cer 191212 a valle del trattamento proposto, specificando che tale codice poteva essere attribuito solo ai rifiuti non pericolosi.

Infine, l'Arpa Lombardia, con propria nota n.168696 del 1° dicembre 2010, nel prendere atto dei pareri resi dagli esperti universitari e dall'Iss, ha rappresentato di non avere elementi aggiuntivi da proporre, non esprimendo pertanto una valutazione di merito, ma semplicemente affidandosi all’“altrui giudizio”.

La prima osservazione attiene al fatto che, in modo assolutamente singolare, tutti gli enti preposti al controllo hanno espresso il loro parere quasi contestualmente alla richiesta, nel medesimo giorno (1° dicembre 2010).

Anche il commissario delegato non è stato da meno, quanto a tempestività, posto che, con propria nota prot. rod/0028/2010 del 2 dicembre 2010, ha inoltrato i pareri acquisiti alla Direzione Lavori, la quale ha dato il proprio assenso alla richiesta della Ati Daneco Impianti di attribuire ai rifiuti “miscelati” il codice Cer 191212.

La tempestività delle risposte degli enti preposti al controllo tiene luogo alla assoluta mancanza di controllo effettivo delle modalità di trattamento dei rifiuti, posto che tutto è avvenuto sulla carta, con la finalità apparente di dare una copertura all'operazione dell'Ati Daneco Impianti. Tale approccio “teorico” alla classificazione è stato del resto ribadito anche dal professor Beretta nell'ambito dell'audizione del 27 marzo 2012.

Del resto, sul punto, sono molto chiare ed esplicite anche le dichiarazioni rese dall'ingegner Fausto Melli, direttore dei lavori di bonifica per conto di Sogesid.

Costui, nel corso dell'audizione del 20 ottobre 2011 presso la Commissione di inchiesta, ha riferito:

1) che, avendo ricevuto la richiesta di cambio codice dall'Ati che aveva vinto la gara per la rimozione dei rifiuti e non avendo la Sogesid il potere di accettarla, era stato chiesto il parere al commissario delegato;

2) che quest'ultimo, a sua volta, aveva chiesto un parere ai vari enti preposti al controllo e vigilanza (Iss, Arpa, provincia e quant'altro);

3) che, una volta ottenuti i pareri positivi di tali enti, il materiale è stato rimosso dalla discarica, trasportato nell'area tecnica - un grande piazzale dove erano installate due macchine per la miscelazione del rifiuto - trattato meccanicamente e, quindi, caricato sui camion che, con tutta la documentazione, lo portava in discarica;

4) che i materiali erano costituiti da nerofumo, in quantità notevoli e, in alcuni casi, molto concentrate e da terreni naturali con cui erano stati costruiti degli argini per contenere il nerofumo, che erano già disponibili in sito;

5) che, quindi, la miscelazione è avvenuta con il nerofumo e i materiali presenti in sito con caratteristiche idonee allo scopo, senza alcuna importazione di materiali esterni.

Nel corso della stessa audizione anche la dottoressa Musmeci, direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore sanità, interrogata dalla sen. Daniela Mazzuconi, ha fornito risposte chiare e, dovendo comunque ammettere di non aver eseguito una valutazione approfondita ai fini dell'emissione del parere richiesto sull'attribuzione del codice Cer, ha chiamato in causa la prassi adottata dal Ministero dell'ambiente in merito alla scelta di attribuire il codice 19.12 dichiarando testualmente: "Noi, non solo come istituto ma anche come ministero, come segreteria tecnica del ministero abbiamo sempre detto che i codici 19.13 vengono dati quando abbiamo una operazione di bonifica che non comporta trattamenti, cioè prendo il suolo, lo escavo e lo smaltisco, mentre diamo il 19.12 cioè quello del trattamento quando c'è un trattamento, lo diciamo addirittura come segreteria tecnica, nell'ambito delle bonifiche".

E, tuttavia, occorre sottolineare come tali affermazioni sono in palese contrasto con quanto riportato nel parere del Ministero dell'ambiente, contenuto nella nota in data 11 agosto 2008 acquisita dagli uffici della Commissione, nota che così testualmente si esprime "si è d'avviso che la codificazione con codice 17.05.04 o 17.05.03* di un terreno proveniente da un sito contaminato possa essere attribuita solo a condizione che il terreno stesso provenga esclusivamente da operazioni di scavo, non sia stato sottoposto ad alcun tipo di selezione e/o trattamento e che sia destinato ad utilizzazione o smaltimento esterno. In tutti i casi in cui il terreno derivi da operazioni di selezione e/o trattamento ai fini dello smaltimento esterno, allo stesso deve essere assegnato il codice 19.13.01* o 19.13.02 a seconda della classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso."

Appare quindi evidente che l'adozione del codice 19.12.12 non solo è stata erranea, in quanto non vi è stato alcun trattamento dei materiali, ma non era assolutamente in linea con la prassi adottata dal Ministero dell'ambiente che, anzi, imponeva l'adozione di un codice 19.13.01* o 19.13.02, a seconda della classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso, all'esito della procedura di verifica del rifiuto.

Pertanto, deve ritenersi errata l'attribuzione di origine, in quanto è assente sia il riferimento al sito di bonifica, sia il riferimento al trattamento.

Infine, non sono state condotte analisi sul materiale in uscita per verificare l'impossibilità di attribuire al rifiuto la qualifica di pericolosità, in quanto il codice selezionato ha una voce "a specchio".

In conclusione, ai suddetti rifiuti è stato arbitrariamente attribuito un codice "di comodo", in funzione della successiva attività di smaltimento.

La Daneco Impianti Srl è riconducibile all'imprenditore Francesco Colucci.

Come si è detto, sono numerosi gli impianti di trattamento rifiuti dislocati su tutto il territorio nazionale, che fanno capo al gruppo "Waste Unendo", anch'esso dei fratelli Colucci.

Tra questi meritano di essere segnalati la Systema Ambiente Srl di Inzago (MI), la Waste Italia di Mariano Comense (MI), destinatari di notevoli quantità di rifiuti muniti del codice Cer 19.12.12.

Ebbene, proprio tali impianti sono stati destinatari dei rifiuti provenienti dalle discariche "A" e "B" dell'area "ex Sisas".

In tale contesto di gravi carenze e di opacità gestionale dell'attività di rimozione dei rifiuti da parte della prima società appaltatrice e dell'assoluta carenza di controlli da parte del commissario delegato e della Sogesid SpA, si inserisce il procedimento penale promosso dalla procura della Repubblica in Milano.

A tale proposito, i sostituti procuratori della Repubblica in Milano, dottor Paolo Filippini e dottoressa Paola Pirotta, nel corso della loro audizione in data 14 novembre 2011, hanno riferito di una indagine in corso, ai sensi dell'articolo 640 bis del codice penale sul cambio di codice Cer, che avrebbe comportato per la Daneco Impianti l'abbattimento dei costi di smaltimento rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto che, viceversa, sono rimasti inalterati.

Invero, l'allocazione di questi rifiuti con il codice Cer 19.12.12 verso impianti di smaltimento avrebbe consentito - secondo l'ipotesi accusatoria - notevoli risparmi, dal momento che i costi per lo smaltimento di rifiuti, come il nerofumo o le fuliggini, che presentano altre criticità, non sono paragonabili ai costi di smaltimento di rifiuti con il codice Cer 19.12.12.

Di qui la contestazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis del codice penale) ovvero del reato di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2 del codice penale), di cui hanno riferito i due sostituti procuratori nel corso della loro audizione, parlando anche di sequestri intervenuti.

In particolare, come da nota della procura della Repubblica in Milano in data 5 marzo 2012 (doc. 1141/2) Pelaggi Luigi, nella qualità di commissario delegato di Governo per la bonifica dell'area Sisas Pioltello/Rodano, nonché stazione appaltante delle operazioni di rimozione rifiuti, e Filippini Bernardino, amministratore unico della società Daneco Impianti Srl risultano indagati del reato di cui all'articolo 319 del codice penale in relazione all'articolo 321 del codice penale poiché, con più azioni commesse in tempi diversi, esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di emettere provvedimenti amministrativi favorevoli alla società appaltatrice - in quanto comportanti minori costi di esecuzione dei lavori, in violazione della normativa ambientale - il Pelaggi riceveva o si faceva promettere dal Filippini somme di denaro non inferiori a euro 700.000,00, nonché del reato di cui all'articolo 640 bis del codice penale, in relazione ai medesimi fatti.

In particolare, come si legge nel decreto di sequestro preventivo del Gip di Milano in data 21 giugno 2011, allegato alla nota anzidetta, il Filippini risulta indagato del reato di cui agli artt. 81 capoverso e 640, secondo comma del codice penale, "poiché con più azioni commesse in tempi diversi, esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società Daneco Impianti Srl, aggiudicataria in Ati dell'appalto avente ad oggetto l'intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti delle discariche A e B dell'ex stabilimento Sisas di Pioltello, con artifici e raggiri consistiti nell'attribuire in modo non corretto o nel modificare alcuni Codici Cer dei rifiuti in uscita, induceva in errore la stazione appaltante sul corretto smaltimento degli stessi, conseguendo un profitto ingiusto consistito nel risparmio dei costi effettivi sostenuti rispetto ai contributi erogati, con conseguente danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. In Milano, in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 2010, accertato fino al 7 giugno 2011 (data del sequestro)"

Le indagini della procura della Repubblica sono nella fase conclusiva, in attesa della relazione del consulente e di quella della polizia giudiziaria e, cioè, del Noe, trattandosi di vicenda molto complessa sotto il profilo tecnico, in quanto occorre una ricostruzione dei quantitativi, dei codici utilizzati, dei luoghi dove sono finiti i materiali, delle discariche che sono state utilizzate e dei loro proprietari.

In dettaglio - come risulta dall'allegato 65 alla documentazione consegnata alla Commissione dall'avvocato Pelaggi e, nello specifico, dal documento "totale smaltimenti 30 marzo 2011", dal 5 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010 - sono stati smaltiti esclusivamente rifiuti con il codice Cer 19.13.02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica diversi da quelli di cui al codice 19.13.01*, non contenenti cioè sostanze pericolose); quindi, a partire dal 17 dicembre 2010, ovvero una volta acquisito il parere

favorevole dalla struttura commissariale, sono iniziati gli smaltimenti di rifiuti con il codice 19.12.12.

Come si è detto, è significativo il fatto che tali smaltimenti siano stati effettuati, esclusivamente, nelle discariche Smc e Waste, di proprietà del gruppo Waste-Unendo, tanto che la procura di Milano ha ipotizzato che ciò sia avvenuto con il duplice scopo sia di eludere i controlli, sia di trarre guadagno dal “declassamento del rifiuto”.

Successivamente, a partire dal 18 gennaio 2011, sono iniziati anche i trasferimenti di rifiuti pericolosi con il codice Cer 19.13.01* (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica contenenti sostanze pericolose) alla Befesa spagnola, mentre a partire dal mese di marzo 2011 sono iniziati i conferimenti di rifiuti con codice Cer 17.05.04 (terra e rocce diverse da quelle di cui al codice 17.05.03*, quindi non contenenti sostanze pericolose), presso il sito Calcinato e raramente di rifiuti con codice Cer 17.05.03* presso altri siti.

Infine, a partire dal 5 marzo 2011, i conferimenti di rifiuti con codice Cer 19.12.12 sono cessati, forse a seguito di notizie di stampa concernenti le indagini condotte dalla procura di Milano e non è certamente un caso che, proprio a partire da tale data, non solo vi è stata una maggiore differenziazione degli impianti di destinazione dei rifiuti, ma non vi sono stati più conferimenti negli impianti Smc e Waste Unendo dei Colucci.

Sulla questione del “cambio codice”, particolarmente interessante è la deposizione della dottoressa Cantore, responsabile dell’unità bonifiche della provincia di Milano quando, nell’ambito dell’audizione del 27 marzo 2012, interrogata dalla senatrice Mazzuconi sulle motivazioni che hanno portato a valutare l’opportunità di attribuire il codice 19.12.12 ai rifiuti provenienti dall’area ex Sisas, ha giustificato il cambio codice con “l’urgenza di evitare la sanzione europea” e del rispetto dei tempi stabiliti per lo smaltimento dei rifiuti da parte della società appaltatrice “che ha quindi proposto un codice che potesse essere accettato da più impianti.”

E’ quindi evidente che non vi è alcun fondamento normativo o tecnico alla base dell’operazione effettuata, ma solo l’esigenza “pragmatica” di favorire lo smaltimento in determinati impianti che “casualmente” sono di proprietà dello stesso gruppo Waste-Unendo, ovvero della Daneco.

Con riferimento al tema delle bonifiche sono di particolare interesse le informazioni fornite dal presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, nella nota fornita nel corso dell’audizione del 27 marzo 2012 (doc. 1151/1).

Nella nota sopra richiamata viene infatti presentato lo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica dei quattro siti di interesse nazionale presenti in provincia di Milano: Pioltello e Rodano, Cerro al Lambro, Milano Bovisa e Sesto San Giovanni.

Del sito di Pioltello e Rodano si è già lungamente discusso in precedenza, occorre però osservare che, in merito alla chiusura degli interventi, la provincia, non potendo, per quanto fin qui detto, giungere ad una certificazione di avvenuta bonifica, ha ipotizzato la possibilità di giungere alla chiusura del procedimento mediante una presa d’atto che stabilisca la congruità degli interventi eseguiti in riferimento al progetto approvato dal Ministero dell’ambiente, anche a seguito di una relazione di fine lavori da parte della direzione Lavori. Tale presa d’atto risulta però ad oggi non prodotta, in quanto manca una relazione di fine lavori da parte della direzione lavori.

Laghi Mantova e Polo Chimico

Altro importante tema ambientale è quello che investe il sito di interesse nazionale (SIN) “Laghi di Mantova e polo chimico”, la cui situazione è particolarmente critica (cfr. relazione dell’Asl di Mantova 8/15 febbraio 2011 in doc. 676/1).